Conto corrente con la posta

Anno 81° — Numero 181

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Sabato, 3 agosto 1940 - Anno XVIII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107-50-033-53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

	Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II) L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale) . . . . . »	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I) »	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale) . . . . . »	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3; è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 181 DEL 3 AGOSTO 1940-XVIII:

ORDINI CAVALLERESCHI

Ordini dei SS. Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia: Nomine e promozioni

(2295)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 12 luglio 1940-XVIII, n. 989.
Facoltà al Ministro per la marina di aumentare il numero dei posti di ammissione alla Regia accademia navale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le nomine ad allievo ufficiale dei Corpi militari della Regia marina presso la Regia accademia navale possono essere conferite dal Ministro per la marina per un numero pari a quello dei posti messi a concorso, aumentato del venti per cento.

Art. 2.

Qualora, nonostante le eliminazioni verificatesi durante lo svolgimento dei corsi presso la Regia accademia navale, il numero degli allievi che alla fine dei detti corsi si trovano nelle condizioni prescritte per la nomina a guardiamarina o sottotenente superi quello dei posti vacanti nei corrispondenti ruoli di ufficiali in servizio permanente effettivo, si darà ugualmente corso alle nomine, considerando in soprannumero quelle eccedenti le vacanze.

Le nomine conferite in soprannumero ai sensi del precedente comma non possono superare di oltre il venti per cento le vacanze esistenti e devono essere riassorbite con le successive vacanze.

Art. 3.

La presente legge ha vigore a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico della Regia accademia navale 1939-40 e sino a tutto l'anno scolastico 1941-42.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Torino, addì 12 luglio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO 15 aprile 1940-XVIII, n. 990.
Scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per le opere pubbliche dei comuni e nomina di un commissario governativo per il riordinamento dell'Istituto medesimo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1628, col quale fu creato l'Istituto nazionale per le opere pubbliche dei comuni e il R. decreto-legge modificativo 25 gennaio 1932-X, n. 54;
Visto l'art. 3, 2° comma, del R. decreto 8 aprile 1939-XVII, n. 720;
Ritenuta l'opportunità in vista del rallentamento di attività subito dal detto Istituto di procedere allo scioglimento dell'amministrazione ordinaria di esso, ed alla nomina di un commissario governativo con l'incarico di far le proposte per il riordinamento dell'Istituto stesso;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno e del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A decorrere dal 15 aprile 1940-XVIII è sciolto il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per le opere pubbliche dei comuni ed il cav. di gr. cr. nob. dei baroni Tucci dott. Filippo è nominato commissario governativo dell'Istituto medesimo per la durata di mesi cinque dalla data sopraindicata.
Le funzioni di riscontro della gestione straordinaria sono affidate a due revisori, l'uno nominato dal presidente della Corte dei conti e l'altro dal Ministro per le finanze.
Con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze, sarà fissato il trattamento economico spettante al predetto commissario per il suo incarico.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 aprile 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — SERENA — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *luglio* 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 423, *foglio* 163. — MANCINI

REGIO DECRETO 19 giugno 1940-XVIII, n. 991.

Modificazioni al regolamento della Milizia portuaria, approvato con R. decreto 1° dicembre 1934-XIII, n. 2132.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il regolamento per la Milizia Nazionale Portuaria approvato con R. decreto 1° dicembre 1934-XIII, n. 2132;

Visto il R. decreto-legge 23 settembre 1938-XVI, n. 1751, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 117;

Vista la legge 25 maggio 1939-XVII, n. 890;

Vista la legge 22 luglio 1939-XVII, n. 1140;

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Ritenuta la necessità di apportare alcune modificazioni al regolamento anzidetto, nonchè al R. decreto 1° dicembre 1934-XIII, n. 2132, sopracitato;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le comunicazioni, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze, per la guerra, per la marina, per l'aeronautica e per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Nell'art. 1 del R. decreto 1° dicembre 1934-XIII, numero 2132, quale risulta modificato con il R. decreto 16 settembre 1937-XV, n. 1904, nonchè nel testo del regolamento le dizioni: « Comando Gruppo legioni portuarie »; « Comandante il Gruppo legioni portuarie » e « Milizia Portuaria », sono sostituite, rispettivamente, con le seguenti: « Comando Milizia Nazionale Portuaria », « Comandante Milizia Nazionale Portuaria » e « Milizia Nazionale Portuaria ».

Nel testo del regolamento le dizioni « caposquadra » e « vice caposquadra » sono sostituite rispettivamente con quelle di « brigadiere » e « vice brigadiere ».

Art. 2

Sono approvate le unite varianti al regolamento per la Milizia Nazionale Portuaria, viste, d'ordine Nostro, dal Ministro per le comunicazioni e dal Ministro per le finanze.

Art. 3

In dipendenza delle varianti apportate all'art. 82 del regolamento predetto, è data facoltà ai marescialli dei tre gradi in servizio nella Milizia Nazionale Portuaria, alla data di entrata in vigore del presente Regio decreto, di presentare domanda entro il termine di 90 giorni per essere ammessi alla carriera continuativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dalla Zona di operazioni, addì 19 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — HOST VENTURI — GRANDI — DI REVEL — SERENA

Visto, il Guardasigilli: GRANDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1940-XVIII

Atti del Governo, registro 423, foglio 158. — MANCINI

Varianti al regolamento per la Milizia Nazionale Portuaria

Art. 6 - lettera *b*): la dizione « tre legioni... » è sostituita con l'altra « quattro legioni... ».

Art. 6 - lettera *c*): la dizione « una scuola allievi militi » è sostituita con la seguente: « una scuola della Milizia Portuaria ».

Art. 7 - 2° comma: dopo la dizione « Le circoscrizioni territoriali dei comandi » sono aggiunte le parole « di legione e ».

Art. 8 - n. 5.: la dizione « di nomina a capo manipolo » è sostituita con l'altra « di nomina a ufficiale ».

Art. 9 - 2° comma: è sostituito col seguente « E' scelto fra i consoli che maggiormente si distinguono per carattere, operosità, zelo ed istruzione ».

Art. 10 - E' aggiunto il seguente comma: « Alla carica di capo ufficio amministrazione può anche essere preposto, previo benestare del Ministero della guerra, un ufficiale superiore del corpo di amministrazione del Regio esercito ».

Art. 14 - 2° comma: è sostituito col seguente: « E' nominato dal Comandante della M.N.P., su proposta del comandante di legione, ed è scelto fra gli ufficiali più distinti per carattere, per buona condotta, per operosità, istruzione, zelo e conoscenza del servizio ».

Articoli 16 - 19 (titolo) - 165 - 174 - 177 - 200 - 328 - 331 - 334 - La dizione: « direttore della scuola » è sostituita con l'altra: « comandante della scuola ».

Art. 17 - 1° comma - 5ª riga: Le parole « od ai Fasci giovanili di combattimento » sono sostituite con le altre « od alla G.I.L. ».

Art. 19 - E' sostituito con il seguente: « Il comando della scuola è devoluto ad un ufficiale della specialità di grado non superiore a quello di 1° seniore, coadiuvato da tre ufficiali inferiori con le attribuzioni rispettivamente, di aiutante maggiore, di ufficiale addetto all'amministrazione e di ufficiale istruttore.

Le mansioni dell'aiutante maggiore sono quelle risultanti dall'articolo 14 del presente regolamento ».

Art. 26 - 1° comma - 5ª riga: il punto è sostituito con una virgola ed è aggiunta la seguente dizione: « e quattro anni dall'assunzione in servizio nella specialità ».

Art. 28 - E' sostituito con il seguente: « Agli ufficiali, sottufficiali, militi scelti e militi della Milizia Nazionale Portuaria sono estese le disposizioni concernenti il trattamento di quiescenza in vigore per i pari grado dell'Arma dei Reali carabinieri ».

Art. 29 - E' sostituito con il seguente: « Agli ufficiali ed ai marescialli della Milizia Nazionale Portuaria sono estese le disposizioni legislative riguardanti l'opera di previdenza a favore del personale civile e militare dello Stato ».

Art. 30 - E' abrogato.

Art. 32 - Il 1° comma è sostituito con il seguente: « Il matrimonio degli ufficiali è regolato dalle norme legislative in vigore per le Forze armate dello Stato ».

Art. 40 - Quadro di formazione del Consiglio di disciplina: la dizione « capo manipolo » è sostituita dalla seguente « sottocapomanipolo e capomanipolo ».

Art. 44 - ultima riga - dopo la parola « incominciando » aggiungere « ogni anno ».

Art. 48 - E' sostituito con il seguente:

« L'avanzamento ai vari gradi degli ufficiali avviene nel modo seguente:

a) al grado di capomanipolo: allo scadere del periodo di permanenza previsto per il grado di sottocapomanipolo, previo parere favorevole della commissione ordinaria di avanzamento;

b) al grado di centurione: esclusivamente a scelta per esami fra i capimanipolo che abbiano una permanenza minima nel grado di anni 6, appartengano ai primi due terzi dei posti di ruolo del proprio grado, abbiano ottenuto negli ultimi due anni una classifica non inferiore a buono con punti 3 e siano stati dichiarati idonei al grado superiore dalla commissione ordinaria di avanzamento;

c) al grado di seniore: esclusivamente a scelta per esami fra i centurioni che abbiano una permanenza minima nel grado di anni 7, appartengano alla prima metà dei posti di ruolo del proprio grado, abbiano riportata negli ultimi due anni una classifica non inferiore a buono con punti 3 e siano stati dichiarati idonei al grado superiore dalla commissione ordinaria di avanzamento;

d) ai gradi di 1° seniore e di console: esclusivamente a scelta comparativa rispettivamente fra i seniori ed i primi seniori aventi una permanenza minima nel grado di anni 3, che abbiano riportata negli ultimi due anni una classifica non inferiore a buono con punti 3 e siano stati dichiarati idonei al grado superiore dalla competente commissione di avanzamento;

e) al grado di console generale; esclusivamente a scelta comparativa fra i consoli che abbiano una permanenza minima nel grado di anni 3 e che abbiano riportato negli stessi una classifica non inferiore a buono con punti 3.

L'avanzamento di cui sopra deve avvenire secondo le disposizioni contenute nell'art. 43 del presente regolamento.

I programmi degli esami di cui ai commi b) e c) sono quelli risultanti dagli allegati n. 8 e 9 al presente regolamento.

La scelta comparativa per le promozioni al grado di 1° seniore, console, console generale dovrà essere ispirata ad una progressiva severità di giudizio in corrispondenza alla elevatezza del grado da raggiungere ».

E' aggiunto il seguente articolo:

« Art. 48 *bis*

Avanzamento a scelta per meriti speciali.

L'ufficiale di qualunque grado che possegga qualità morali, militari e di cultura tali da dare sicuro affidamento di assolvere in modo particolarmente distinto il comando e le funzioni del grado superiore e che abbia reso altresì nell'esercizio delle sue funzioni di ufficiale, segnalati servizi nelle Forze armate dello Stato e nella Milizia Nazionale Portuaria, può essere, in deroga ad ogni altra prescrizione e limitazione stabilite dal presente regolamento, promosso al grado superiore, coprendo la prima vacanza da devolversi all'avanzamento, purchè abbia compiuto almeno la metà del tempo stabilito come permanenza minima nel grado.

Le proposte di promozione a scelta per meriti speciali sono fatte su speciale relazione del Ministro per le comunicazioni a S. M. il Re; esse debbono però riportare preventivamente il parere favorevole delle commissioni di avanzamento con le modalità e norme stabilite dal regolamento ».

Art. 52 - E' sostituito con il seguente: « Costituiscono vacanze organiche agli effetti di cui al precedente articolo:

a) le dimissioni;

b) la cessazione dal servizio per limiti di età o per riforma;

c) il collocamento in ausiliaria;

d) il collocamento in congedo provvisorio;

e) la dispensa dal servizio;

f) la perdita del grado;

g) la cancellazione dai ruoli per nomina in ruolo nelle altre Amministrazioni dello Stato;

h) i decessi ».

Art. 55 - 5ª riga: La dizione « dal comandante di legione della specialità più elevato in grado o più anziano, membro » è sostituita con l'altra: « da un ufficiale della specialità di grado non inferiore a console, membro ».

Art. 57 - 2ª riga: la dizione « dal grado di capomanipolo » è sostituita con l'altra « dal grado di sottocapomanipolo... ».

Art. 63 - E' abrogato e sostituito col seguente: « I deliberati ed i quadri di avanzamento compilati dalle competenti Commissioni sono resi definitivi quando approvati dal Ministro per le comunicazioni, sentito il Comando generale della M.V.S.N. I quadri di avanzamento entreranno in vigore dalla data di esecuzione del decreto Ministeriale che li approva ».

Art. 69 - lettera d): è soppressa.

Art. 76 - E' sostituito col seguente: « Salvo quanto è disposto dal precedente art. 48, gli ufficiali iscritti sul quadro di avanzamento acquistano diritto al grado superiore dal giorno in cui si sono verificate le corrispondenti vacanze in detto grado, e tale giorno deve essere loro assegnato come data di anzianità nel nuovo grado.

L'ufficiale iscritto nel quadro è promosso secondo l'ordine della sua iscrizione nel quadro stesso ».

Art. 77 - E' sostituito col seguente « Gli ufficiali dichiarati non idonei agli uffici del grado, vengono tolti dai ruoli entro un mese dalla data di partecipazione del giudizio definitivo che li riguarda e sono considerati temporaneamente trattenuti in servizio per un periodo di tempo uguale alla licenza ordinaria loro spettante in due anni. Quelli definitivamente esclusi dall'avanzamento sono invece trattenuti in servizio sino al raggiungimento del limite di età stabilito per il loro grado, seguitando a gravare sui rispettivi posti di organico ».

Art. 82 - E' sostituito con il seguente: « I sottufficiali di grado non superiore a capo squadra, i militi scelti e i militi al termine della ferma obbligatoria possono essere, a loro domanda, mantenuti in servizio ed ammessi a tre successive rafferme triennali, compiute le quali possono essere ammessi a rafferme annuali sino al raggiungimento del 25° anno di servizio.

I sottufficiali che abbiano raggiunto il grado di capo squadra e siano stati dichiarati idonei all'avanzamento, sono ammessi, a domanda, con decreto Ministeriale da registrarsi alla Corte dei conti, alla carriera continuativa.

Le rafferme sono concesse, su proposta del Comando di legione, dal Comando della Milizia Nazionale Portuaria, con determinazione da pubblicarsi sul bollettino ufficiale. Possono aspirarvi i sottufficiali, i militi scelti ed i militi che abbiano tenuto regolare condotta, dato prova di capacità tecnica e che siano riconosciuti fisicamente idonei a continuare il servizio.

Sono comunque esclusi dalla rafferma i sottufficiali non ammessi a carriera continuativa che negli ultimi due anni di servizio abbiano riportato una qualificazione inferiore a quella di buono con tre, ed i militi scelti e militi che negli ultimi due anni di servizio abbiano riportato una qualificazione inferiore all'ottimo.

Il Comando della Milizia Nazionale Portuaria può, per gravi e comprovati motivi di famiglia, concedere al personale dipendente la rescissione della ferma o della rafferma ».

Art. 83 - dopo il n. 1° è aggiunto: 2° per collocamento a riposo - i numeri 2° - 3° - 4° assumono rispettivamente le denominazioni di 3° - 4° - 5°.

Art. 88 - Numero 1°: è sostituito col seguente: « Collocamento in congedo al termine della rafferma; ».

— Numero 2°: è sostituito col seguente: « Collocamento a riposo ».

— Numero 3°: è sostituito col seguente: « Proscioglimento per menomata idoneità fisica; ».

— Numero 8°: è sostituito col seguente: « Allontanamento dalla specialità per motivi disciplinari ».

— Numero 9°: è soppresso.

— Numeri 10° e 11°: assumono rispettivamente le denominazioni di 9° e 10°.

Art. 89 - 1° comma: la dizione « del trentacinquesimo anno di servizio effettivo » è sostituita con l'altra « del trentesimo anno di servizio effettivo per i marescialli maggiori, e del venticinquesimo anno di servizio per gli altri gradi ».

Art. 99 - lettera a): la locuzione « per anzianità previo esame di idoneità » è sostituita con la seguente: « esclusivamente a scelta per esame ».

— lettera c): il comma è abrogato e sostituito con il seguente:

« c) al grado di capo squadra: esclusivamente a scelta per esami. Per essere ammessi all'avanzamento occorre una permanenza minima nel grado di vice capo squadra di almeno un anno, avere ottenuto negli ultimi due anni la qualifica di ottimo, ed essere stati dichiarati idonei al grado superiore dalla commissione di avanzamento di cui all'articolo 104 ».

— lettera e): è abrogato l'ultimo periodo.

Art. 102 - E' aggiunto il seguente capoverso: « Qualora non sia possibile ricoprire i posti vacanti in un determinato grado del ruolo, potranno essere effettuate altrettante promozioni in soprannumero nel grado immediatamente inferiore ».

Art. 103 - lettera a): la locuzione « l'invio in congedo » è sostituita con l'altra « il collocamento in congedo ».

— lettera c): è sostituita dalla seguente: « il proscioglimento per menomata idoneità fisica ».

— lettere f) e g): sono soppresse.

— lettere h), i), l) e m): assumono rispettivamente la denominazione di f), g), h), i).

Art. 104 - 4ª riga: la locuzione « formata dal capo di S.M. della M.N.P. e da due comandanti di legione » è sostituita con l'altra: « da lui stesso presieduta e formata dal capo di S. M. della M.N.P. e da un ufficiale della specialità di grado non inferiore a console ».

— 2° comma: sono soppresse le parole: « il più elevato in grado od il più anziano assumerà le funzioni di presidente ».

Art. 125 - ultima riga: Dopo la parola « incominciando » aggiungere « ogni anno ».

Art. 128 - ultimo comma: E' sostituito con il seguente: « Le attribuzioni devolute ai comandanti di zona e di gruppo sono deferite al Comandante della Milizia Nazionale Portuaria ».

Art. 131 - E' sostituito con il seguente:

« Le punizioni disciplinari per l'ufficiale in servizio sono:
1) il richiamo;
2) il rimprovero;
3) gli arresti semplici da 1 a 10 giorni;
4) gli arresti di rigore da 1 a 7 giorni;
5) il rimprovero solenne;
6) la fortezza da 10 a 30 giorni;
7) la sospensione dall'impiego;
8) la dispensa dal servizio permanente;
9) la rimozione dal grado ».

Art. 131 *bis* - E' aggiunto il seguente articolo:

« Le punizioni disciplinari per l'ufficiale in congedo sono:
1) il richiamo;
2) il rimprovero;
3) il rimprovero solenne;
4) la sospensione dal grado;
5) la rimozione dal grado ».

Art. 132 - E' sostituito col seguente.

« *Richiamo e rimprovero.*

Il richiamo sanziona mende e mancanze lievi. Può essere reso più grave mediante l'iscrizione del suo motivo sulle carte personali.

Il rimprovero colpisce infrazioni ripetute o di qualche gravità; il suo valore sta nella motivazione che è sempre da iscriversi sulle carte personali.

Il richiamo ed il rimprovero possono essere inflitti da qualsiasi superiore ».

Art. 133 - E' sostituito col seguente:

« *Arresti.*

La punizione di arresti sanziona mancanze che indubbiamente lasciano traccia nella considerazione e nel giudizio dell'ufficiale. Può essere inflitta da qualsiasi superiore.

Gli arresti semplici possono essere sussidiari di quelli di rigore.

La specie e la durata degli arresti, ed il luogo ove quelli di rigore debbono essere scontati, sono determinati dal comandante della legione o dal generale che ha punito ».

Art. 134 - E' sostituito col seguente:

« *Rimprovero solenne.*

Il rimprovero solenne va considerato come potente mezzo morale per richiamare al dovere l'ufficiale colpevole di mancanza grave o molte volte incorso nelle punizioni di arresti.

Può essere inflitto dal Comandante la Milizia Nazionale Portuaria che ne compila la motivazione che viene comunicata al punito dal comandante di legione, in presenza (nei soli casi nei quali non ostino ragioni gerarchiche) del comandante in 2ª della legione stessa ».

Art. 135 - E' sostituito col seguente:

« *Fortezza.*

La fortezza è punizione da infliggere solo per mancanze molto gravi e quando gli altri mezzi di correzione siano riusciti inefficaci.

E' applicabile a tutti gli ufficiali:

— ai consoli solo in casi eccezionali che preludano al loro allontanamento dal s.p.e.;

— agli ufficiali generali solo durante il periodo istruttorio, in attesa di giudizio penale.

E' inflitta, su proposta del Comandante la M.N.P., dal Comando generale della M.V.S.N. che ne fissa la durata ».

Art. 140 - E' sostituito col seguente:

« Le punizioni disciplinari per i marescialli sono:
1) richiamo;
2) il rimprovero;

3) gli arresti semplici da 1 a 15 giorni;
4) gli arresti di rigore da 1 a 10 giorni;
5) il rimprovero solenne;
6) la dispensa dal servizio;
7) la retrocessione dal grado;
8) l'allontanamento dalla specialità;
9) l'espulsione in seguito a condanna penale ».

Art. 141 - E' sostituito con il seguente:

« Le punizioni per i capi squadra ed i vice capi squadra sono:
1) il richiamo;
2) il rimprovero;
3) la consegna in caserma da 1 a 15 giorni;
4) la sala di punizione semplice da 1 a 15 giorni;
5) la sala di punizione di rigore da 2 a 10 giorni;
6) il rimprovero solenne;
7) la dispensa dal servizio;
8) l'allontanamento dalla specialità;
9) la retrocessione dal grado;
10) l'espulsione in seguito a condanna penale ».

Art. 142 - E' sostituito col seguente:
« Le punizioni disciplinari per i militi scelti ed i militi sono:
1) il richiamo;
2) la consegna in caserma da 1 a 20 giorni;
3) la camera di punizione semplice da 1 a 20 giorni;
4) la camera di punizione di rigore da 2 a 10 giorni;
5) il rimprovero solenne (solo per i militi scelti);
6) la retrocessione dal grado (solo per i militi scelti);
7) l'allontanamento dalla specialità;
8) l'espulsione in seguito a condanna penale ».

Art. 143 - n. 1: la dizione « rimprovero semplice » è sostituita con l'altra « richiamo ».
— n. 3: la dizione « prigione semplice » è sostituita con l'altra « camera di punizione semplice ».

Art. 144 Il numero 1° è soppresso. Il 2° ed il 3° prendono rispettivamente la numerazione di 1° e 2°.

Art. 145 - E' sostituito col seguente:

« *Rimprovero e richiamo.*

Qualunque superiore può infliggere il rimprovero ed il richiamo.
Danno motivo a tale punizione le omissioni e le mancanze di poco rilievo ».

Art. 147 - *Il titolo* è sostituito col seguente: « Arresti - Sala di punizione semplice - Camera di punizione semplice ».
1° *comma*: è sostituito col seguente: « Gli arresti e la sala di punizione semplici possono essere inflitti da qualunque ufficiale, la camera di punizione semplice può essere inflitta da qualunque ufficiale o sottufficiale ».

Art. 148 - *Il titolo* è sostituito col seguente: « Arresti di rigore - Sala di punizione di rigore - Camera di punizione di rigore ».
Il testo dell'articolo è sostituito col seguente:
« Tali punizioni sono inflitte da qualunque ufficiale, ad eccezione della camera di punizione di rigore che può essere inflitta anche da un sottufficiale.
La durata e la specie delle punizioni sono determinate dal comandante della legione o dall'ufficiale a lui superiore in grado che l'abbia inflitto, o dal comandante del distaccamento.
Danno motivo a tali punizioni le mancanze di cui al precedente articolo, se ripetute ».

Art. 149 - Il 1° comma è sostituito col seguente: « Il rimprovero solenne è inflitto, per ordine del Comandante della M.N.P., dal comandante della legione in presenza degli ufficiali presenti alla sede della legione stessa ».
— 2° comma: le parole « quest'ultimo » sono sostituite con le parole « il punito ».
— lettera *g*): è soppressa.

Art. 150 - E' soppresso.

Art. 153 - *Il titolo* è sostituito col seguente: « Dispensa dal servizio — Allontanamento dalla specialità ».
— Il testo dell'articolo è sostituito col seguente:
« La dispensa dal servizio per i sottufficiali ammessi a carriera continuativa, e l'allontanamento dall specialità per gli altri sottufficiali, per i militi scelti e per i militi, possono essere inflitti per uno dei seguenti motivi:
a) essersi dimostrati incorreggibili nelle mancanze alla disciplina o nei doveri del servizio,
b) maggiore gravità delle mancanze contemplate nell'articolo 151 e 152;
c) aver contratto matrimonio senza autorizzazione;
d) essere caduti in contravvenzione portuale;
e) essersi resi responsabili di contrabbando;
f) aver pronunciato accuse calunniose contro i superiori;
g) aver accettato mancie o compensi di qualsiasi genere da parte di enti o persone che abbiamo relazione coi servizi di istituto della Milizia Portuaria;
h) aver riscosso indennità liquidate in base ad esposizione di dati di fatto non conformi al vero o comunque in tutto o in parte non dovute;
i) aver mancato contro l'onore o aver commesso mancanza che dimostri difetto di senso morale o che sia tale da recare nocumento al decoro della Milizia;
l) aver compiuto manifestazioni per le quali non diano piena garanzia di un fedele adempimento dei loro doveri o si siano posti in condizioni di incompatibilità con le generali direttive del Governo.
Quando dopo avvenuto l'arruolamento venissero ad emergere fatti o circostanze avvenute nel periodo precedente all'arruolamento stesso, che potessero gettare luce sfavorevole a carico di appartenenti alla specialità e quindi costituire fattori di discredito del corpo, il Comando della M.N.P. dopo aver contestato gli addebiti agli interessati ed averne udito le discolpe, potrà ordinare l'allontanamento dalla specialità di coloro la cui presenza venisse reputata moralmente o disciplinarmente incompatibile ».

Art. 154 - Prende il numero « 156 ».

Art. 155 - Soppresso.

Art. 156 - Prende il numero « 154 » ed è sostituito col seguente: « La dispensa dal servizio o l'allontanamento dalla specialità, per i sottufficiali, sono disposti con decreto Ministeriale da registrare alla Corte dei conti, su conforme parere di una commissione di disciplina e previa sanzione del Comando generale della M.V.S.N. ».

Art. 157 - E' soppresso.

Art. 160 - Il titolo è sostituito con il seguente: « Da chi è inflitta la sospensione dallo stipendio o paga ».
Il primo periodo è soppresso.

Art. 161 - 1° comma: è sostituito col seguente: « Le punizioni dovranno sempre essere comunicate agli interessati; quelle di retrocessione, dispensa dal servizio e allontanamento dalla specialità saranno altresì pubblicate sul bollettino ufficiale della Milizia Portuaria ».

Art. 163 - 2° comma - 5ª riga: la dizione « Questi debbono essere sottoposti a commissione di disciplina » è sostituita con l'altra « Questi debbono essere sottoposti al giudizio di una commissione di disciplina. Nei riguardi dei militi scelti e dei militi detta commissione sarà costituita e funzionerà con la procedura stabilita dagli articoli 94 e 95 del presente regolamento ».

Art. 176 - 2ª comma: dopo il punto aggiungere: « Il comandante della legione o del distaccamento comunicherà agli interessati la classifica riportata, rivolgendo verbalmente, ove ne sia il caso, encomi o biasimi ».

Art. 199 - 2° comma: è sostituito col seguente: « La licenza per il motivo di cui al n. 1 non può superare i giorni 60, e coloro che allo scadere di detto periodo di licenza non vengono riconosciuti idonei ad incondizionato servizio sono senz'altro prosciolti dalla ferma o dalla rafferma ».

Art. 209 - 1° comma: è sostituito col seguente: « La Milizia Portuaria è provvista di una banda musicale che risiede presso la Scuola della Milizia Portuaria ».

Art. 213 - E' sostituito con il seguente: « Il conferimento degli incarichi nella banda è fatto con determinazione del Comando della Milizia Nazionale Portuaria su proposta del comandante della Scuola, sentito il maestro direttore di banda ».

Art. 214 - La dizione: « Il comandante della I legione » è sostituita con l'altra: « Il comandante della Scuola... ».

Art. 215 - 2ª riga del 1° comma: la dizione « dal comandante della I legione... » è sostituita con l'altra « dal comandante della Scuola... ».

Art. 219 - Il 2° comma (aggiunto al testo originale con il R. decreto 16 settembre 1937-XV, n. 1904) è soppresso.

Art. 220 - lettera *e*): è aggiunto il seguente periodo: « approvare nei limiti e con le modalità di cui agli articoli 103 e seguenti del R. decreto 23 maggio 1924, n. 827, i contratti che stipulano i comandi dipendenti ».

Art. 222 - 1° comma - è soppressa la dizione: « Con l'osservanza di quanto è prescritto dagli articoli 41 e 42 del regolamento sul servizio del Provveditorato generale, approvato con R. decreto 20 giugno 1929, n. 1058 ».

Art. 224 - E' sostituito con il seguente: « Per ragioni di urgenza », o per altri motivi intesi ad assicurare agevolmente il regolare svolgimento dei vari servizi della Milizia Portuaria, può provvedersi ad economia alle varie forniture, ai lavori, nonchè alle eventuali vendite, nel limite massimo di lire 10.000 ».

Art. 227 - 2° comma: è sostituito con il seguente: « I collaudi riferentisi tanto a forniture quanto a lavori, vengono eseguiti conformemente alle clausole contrattuali, le quali debbono stabilire se vanno effettuati direttamente dalla Milizia Portuaria per mezzo di commissioni nominate di volta in volta dal Comando della M.N.P., oppure dagli organi tecnici delle Ferrovie dello Stato, del Regio esercito, della Regia guardia di finanza, del Genio civile o di altre Amministrazioni statali ritenute competenti ».

— 3° comma: è sostituito con il seguente: « Di massima i collaudi vengono eseguiti presso gli organi collaudatori; in casi particolari può essere previsto nel contratto di appalto che siano eseguiti presso gli stabilimenti di produzione ».

— Ultimo comma: è aggiunto il seguente periodo: « Ove non sia differentemente stabilito nei singoli contratti, la commissione superiore di appello viene nominata di volta in volta con decreto del Ministro per le comunicazioni, al quale il ricorso deve essere presentato entro 10 giorni dalla data in cui risulta pervenuta al fornitore la partecipazione di rifiuto ».

Art. 229 - E' sostituito con il seguente: « Agli acquisti di mobili, di effetti letterecci e di ogni altro materiale di casermaggio provvede di massima il Comando della M.N.P., semprechè particolari ragioni di convenienza non consiglino di far eseguire gli acquisti stessi dal Provveditorato generale dello Stato.

Quando trattasi di spese di lieve entità il Comando della M.N.P. può altresì delegare i comandi dei dipendenti reparti a provvedere direttamente ».

Art. 252 - Al primo comma è aggiunto il seguente periodo: « Fanno eccezione le fatture od altri documenti di spesa liquidati dal Comando della M.N.P. e rimessi per il pagamento ai comandi di legione in applicazione dell'art. 236 - lett. *f*) ».

— Il secondo comma è sostituito con il seguente: « Quando trattasi di operazioni effettuate per contanti l'ufficiale incaricato del servizio di cassa appone la sua firma sugli ordini di riscossione e di pagamento dopo aver data esecuzione agli ordini stessi ».

Art. 258 - 2° comma: è modificato nel modo seguente: « Di tali concordanze dovrà farsi menzione sul giornale di cassa mediante dichiarazione firmata dal comandante di legione e dall'ufficiale di amministrazione, mentre sul memoriale di cassa dovrà essere apposta analoga dichiarazione attestante la concordanza tra il saldo in esso risultante e l'effettiva consistenza della cassa corrente ».

Art. 260 - 3° comma: è sostituito con il seguente: « La situazione viene redatta in due originali, dei quali uno è trasmesso al Comando della M.N.P. e uno è conservato negli atti della legione ».

Art. 273 - E' modificato nel modo seguente: « La gestione dei magazzini è affidata ad un consegnatario nominato dal Comando della M.N.P. e si svolge sotto la vigilanza del comandante di legione e dell'ufficiale di amministrazione nella sua qualità di capo dell'ufficio di amministrazione della legione.

Il consegnatario assume la responsabilità della custodia e della conservazione del materiale a lui affidato e rende il conto giudiziale ».

Art. 274 - Il 1° comma: è modificato nel modo seguente: « Il consegnatario del magazzino deve proporre al comandante della legione i provvedimenti intesi ad assicurare la custodia e la buona conservazione dei materiali contenuti nei magazzini ed è responsabile dei danni che possono derivare all'Erario dall'inosservanza delle disposizioni del presente articolo ».

Art. 275 - Nel 1° comma la locuzione « dell'ufficiale consegnatario » è sostituita con l'altra « del consegnatario del magazzino ».

— Nell'ultimo comma la locuzione « dall'ufficiale cessante o da quello subentrante nella carica di consegnatario » è sostituita con l'altra « dal consegnatario cessante e da quello subentrante ».

Art. 276 - 1° comma: è modificato nel modo seguente: « Nel caso in cui il consegnatario del magazzino debba assentarsi temporaneamente, la gestione provvisoria del magazzino resta interinalmente affidata ad un incaricato di sua fiducia scelto tra gli appartenenti alla Specialità, continuando tuttavia ad esserne responsabile (salvo gli accertamenti di cui al comma seguente) il consegnatario titolare ».

— 3° comma: le parole « L'ufficiale consegnatario deve... » fino al termine del comma, sono sostituite con le seguenti: « Il consegnatario deve essere sostituito d'ufficio nella gestione del magazzino, e deve procedersi alla regolare consegna del magazzino stesso all'agente che subentra nella carica ».

— 4° comma: le parole « L'ufficiale consegnatario » sono sostituite con le seguenti: « Il consegnatario »; la locuzione « dell'ufficiale cedente » è sostituita con l'altra « del delegante ». Le parole « all'ufficiale consegnatario » sono sostituite con le altre « al consegnatario ». La locuzione « l'ufficiale consegnatario » è sostituita con l'altra « il consegnatario ».

Art. 277 - La locuzione « dell'ufficiale consegnatario » o « dell'ufficiale » usata nel primo e nel secondo comma, è sostituita con l'altra « del consegnatario ». Nel 1° comma le parole « ad altro ufficiale » sono sostituite con le altre « ad altro agente ».

Art. 278 - 17° comma: E' sostituito con il seguente: « I nomi dei reparti e degli uffici che hanno materiali in uso, quelli dei rispettivi consegnatari ed eventualmente quelli dei consegnatari fiduciari di cui è cenno in precedenza, debbono sempre figurare elencati in apposito modulo da conservare presso l'ufficio magazzino, in modo da poter avere in ogni momento pronta nozione della dislocazione di tutti i materiali, e, occorrendo, poter effettuare i riepiloghi necessari per conoscere l'ammontare delle varie consistenze ».

— 18° comma: E' soppresso.

— 20° comma: E' modificato nel modo seguente: « Allorchè trattasi di movimenti interessanti materiali in uso ai reparti od uffici, detti prospetti vengono redatti in duplice originale e in serie distinte per ogni titolare di quaderno; uno di tali originali (con acclusi i buoni relativi) viene allegato alla richiesta trimestrale di carico o di scarico, l'altro viene posto a corredo del quaderno cui hanno riferimento i vari movimenti ».

— 21° comma: E' soppresso.

Art. 280 4° comma: E' sostituito con il seguente: « Presso i magazzini legionali le firme dell'autorità emittente sono normalmente quella del consegnatario e quella dell'ufficiale di amministrazione della legione o di chi ne fa le veci, mentre presso i magazzini istituiti nelle sedi di distaccamento l'autorità emittente è di massima costituita dal consegnatario e dal comandante del distaccamento ».

— 5° comma: E' soppresso.

Art. 283 - La dizione « nelle stesse categorie » è sostituita con l'altra « nei gruppi, e, per ogni gruppo, nelle categorie ».

Art. 284 - 1° comma. Sono soppresse le parole « a seconda del loro stato d'uso ».

— 2° comma: E' sostituito con il seguente: « Si attribuisce la qualifica di *nuovo* al materiale non ancora posto in uso e a quello che pur essendo già in uso conserva inalterate le sue condizioni di funzionalità o di utilizzazione ».

— 4° comma: Sono soppresse le parole: « per il lungo uso ».

— 5° comma: E' sostituito col seguente: « Si attribuisce la qualifica di fuori servizio ai materiali di tipo radiato dalle dotazioni della specialità. Gli oggetti di vestiario qualificati fuori servizio debbono tuttavia essere utilizzati, semprechè sia possibile, nei servizi vari e di pulizia nell'interno della caserma ».

— 6° comma - 1° periodo: le parole « di corredo » sono soppresse. Il secondo periodo è sostituito con il seguente: « Per i materiali dei quali il nomenclatore non prevede apposito prezzo in relazione allo stato d'uso o non esista affatto la voce nel nomenclatore stesso, il prezzo unitario da attribuire al materiale dichiarato ottimo, buono, mediocre, sarà commisurato ai tre quarti, alla metà o ad un quarto del prezzo indicato per il materiale nuovo nel nomenclatore oppure del prezzo attribuito per la qualifica di nuovo in base alle disposizioni del successivo art. 287, quando il nomenclatore non contenga la voce del materiale da apprezzare ».

— 7° comma - 1° periodo, dopo le parole « degli oggetti... » quelle di « vestiario, di corredo e di equipaggiamento », sono soppresse.

Sono ugualmente soppresse dopo le parole « da una commissione » quelle « nominata dal comandante della legione ». Di seguito al periodo aggiungere la frase « che sarà convocata dal comandante della legione ».

Sono aggiunti i seguenti periodi: « Presso i distaccamenti l'assegnazione delle qualifiche concernenti lo stato d'uso è fatta da una commissione nominata di volta in volta dal Comandante della M.N.P. I materiali dichiarati fuori uso sono alienati nella forma più conveniente e scaricati dalle scritture ».

— 8° comma: E' sostituito con il seguente: « La qualifica di fuori servizio è attribuita sempre in seguito a disposizione del Comando della M.N.P. il quale dispone altresì per l'utilizzazione o l'alienazione dei materiali così qualificati ».

— 9° comma: E' soppresso.

Art. 286 - 1° comma - lettera *c*): le parole « le bandoliere, i gambali, le cinghie per baionette » sono sostituite con le seguenti « i gambali, le calzature, i tascapani, le borracce e gli altri materiali destinati all'equipaggiamento »

Lettera *e*): dopo la parola « ecc. » è aggiunta la dizione « e tutti i materiali accessori o comunque destinati al funzionamento dei mezzi di trasporto ».

Art. 289 - 3° comma: E' soppresso.

Art. 293 - 1° comma: la dizione « L'ufficiale consegnatario » è sostituita con l'altra « Il consegnatario ».

— E' aggiunto il seguente comma: « Quando si tratta di perdite o di deterioramenti di materiali in consegna ad agenti in servizio presso il Comando della M.N.P., le funzioni attribuite al comandante della legione sono svolte invece dal capo di Stato Maggiore ».

Art. 301 - 2° comma: E' sostituito con il seguente: « Questo ultimo documento deve essere compilato e tenuto al corrente in duplice esemplare per uso del consegnatario del magazzino e dell'autorità da cui il testatario dipende disciplinarmente. All'impianto provvede il consegnatario del magazzino, mentre all'aggiornamento di tale documento provvedono il consegnatario e l'autorità predetti, ciascuno per la parte che lo riguarda ».

Art. 309 - 1° e 2° comma: Sono sostituiti con il seguente: « L'armamento della Milizia Portuaria è di proprietà dello Stato e alla sua gestione si provvede in conformità alle disposizioni relative all'amministrazione e alla contabilità del materiale in genere; ogni sottufficiale, milite scelto, milite ed allievo che riceve in dotazione materiali di armamento o di munizionamento ne assume la responsabilità e deve provvederne alla buona conservazione ».

Art. 311 - 1° comma: E' sostituito con il seguente: « Le armi, le munizioni e le buffetterie cedute in temporaneo uso alla Milizia Portuaria da altre amministrazioni militari sono prese in consegna dai comandi di legione che ne rispondono verso dette amministrazioni; le armi, le munizioni e le

buffetterie di proprietà della Milizia Portuaria sono invece assunte in carico nelle scritture della contabilità in materia ».

— 2° comma: Le due prime righe sono sostituite con le seguenti: « In caso di perdite o di deteriorazioni di armi o di munizioni dovute o no a causa di forza maggiore, qualunque sia l'importo presumibile del danno, i comandi di legione debbono redigere apposito ... ».

Art. 312 - 2° comma: La dizione « sono effettuati direttamente » è sostituita con l'altra « sono disposti ».

Art. 315 - La dizione: « che abbia la patente di terzo grado ... » è sostituita con l'altra: « che abbia la patente di secondo grado ... ».

Art. 318 - 2° comma: E' sostituito con il seguente: « La condotta dei motoscafi e la direzione degli apparati motori sono affidate ad appartenenti alla Milizia Portuaria all'uopo abilitati dalle Regie capitanerie di porto o che abbiano frequentato apposito corso d'istruzione o sostenuto con esito favorevole speciali esami di abilitazione ».

— Ultimo comma: E' modificato nel modo seguente: « Per le riparazioni dei motoscafi e degli altri natanti i comandi di legione debbono rivolgersi in massima agli uffici tecnici del Genio navale della circoscrizione ».

Art. 327 - E' sostituito con il seguente: « Il vitto per i sottufficiali, per i militi scelti e per i militi, nonchè per gli allievi, è apprestato mediante mense in comune.

L'esenzione dalle mense può essere accordata, quando non si oppongano esigenze di servizio, agli ammogliati e ai vedovi con prole ».

Art. 328 - E' sostituito con il seguente: « Presso ciascun comando di legione le mense si svolgono con unica gestione affidata all'aiutante maggiore, sotto la vigilanza del comandante della legione. Analogo procedimento viene seguito presso la scuola; presso i distaccamenti la gestione delle mense è affidata ai comandanti. Il Comando della M.N.P stabilisce le norme da seguire per la gestione e per la tenuta della contabilità ».

Art. 331. — 3° comma: E' aggiunto il seguente periodo: « Possono altresì essere devoluti alla gestione delle mense elargizioni od altri proventi purchè autorizzati dal Comando della M.N.P. ».

Ultimo comma: E' soppresso.

Art. 334. — 1° e 2° comma: Sono sostituiti con i seguenti: « La gestione degli spacci è affidata all'aiutante maggiore, o al comandante del distaccamento, ed è sorvegliata dal comandante della legione, o della scuola.

Presso i comandi di legione e della scuola la contabilità degli spacci è tenuta dall'ufficiale di amministrazione; presso gli altri reparti è invece tenuta dal gestore. Il Comando della M.N.P. fissa le norme da seguire tanto per la gestione come per la tenuta della contabilità ».

4° comma: E' soppresso.

Art. 335. — 1° comma: Dopo la parola « eccedere » è aggiunta la dizione « di massima ».

3° comma: E' soppresso.

Art. 355. — Lettera *b*): Le parole « paga stabilita » sono sostituite con le seguenti: « paga e il supplemento stabiliti ».

Lettera *c*): Le parole « per i celibi o vedovi senza prole » sono sostituite con le seguenti: « per i capi squadra, vice capi squadra, militi scelti e militi celibi o vedovi senza prole ».

Art. 359. — 2° comma - lettera *c*): La dizione « sia o no proveniente da causa di servizio » è sostituita con l'altra: « non proveniente da causa di servizio ».

ALLEGATO 1 - L'organico dei seniori e dei centurioni è così modificato: seniori 4; centurioni 16.

Il totale è portato a 44.

ALLEGATO 6 - E' sostituito con il seguente:

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO
PER IL RECLUTAMENTO DEI SOTTOCAPIMANIPOLO
(Art. 22 del presente regolamento).

PARTE I

CULTURA GENERALE

Prova scritta. — Svolgimento di un tema in lingua italiana sopra argomento storico o di cultura generale.

Durata della prova: 8 ore. Coefficiente d'importanza: 8.

Prove scritta ed orale. — I candidati potranno domandare di essere sottoposti a prove (scritta ed orale) per dimostrare di conoscere bene le lingue inglese, francese, tedesca e spagnuola.

Durata della prova scritta (in unica seduta): 8 ore. Durata della prova orale (in unica seduta): 15 minuti per ogni lingua facoltativa.

Al punto complessivo, espresso in ventesimi, di tutte le prove scritte ed orali, si aggiungerà mezza unità per ogni tre voti od ulteriore frazione di tre superiore a 1,5 che il candidato avrà riportato al di sopra di 14/20 nell'esame di ciascuna lingua facoltativa.

PARTE II

CULTURA GIURIDICA

Prova orale.

1° Gruppo:

a) Elementi di diritto e procedura penali comuni e marittimi.

b) Nozioni generali sui reati militari e sulla procedura penale militare.

c) Elementi di diritto internazionale marittimo.

Durata della prova: 20 minuti. Coefficiente d'importanza: 3.

2° Gruppo:

a) Elementi di diritto civile, costituzionale, amministrativo e corporativo.

b) Nozioni generali di diritto internazionale marittimo pubblico.

Durata della prova: 20 minuti. Coefficiente d'importanza: 2.

PARTE III

CULTURA PROFESSIONALE

Prova orale.

1° Gruppo:

a) Nozioni generali sul Codice per la marina mercantile ed il Regolamento marittimo.

b) Nozioni tecniche elementari sulle navi e sui porti marittimi. Nozioni sommarie sul servizio dei fari e sul segnalamento marittimo e sul Codice internazionale dei segnali.

Durata della prova: 30 minuti. Coefficiente d'importanza: 3.

2° Gruppo:

a) Nozioni generali sulla legge ed il regolamento di Pubblica Sicurezza.

b) La disciplina militare.

Durata della prova: 15 minuti. Coefficiente d'importanza: 3.

PARTE IV

ESPERIMENTO MILITARE PRATICO DI COMANDO

Comando di un manipolo in ordine chiuso ed in ordine sparso.

Durata dell'esperimento: 30 minuti. Coefficiente d'importanza: 1.

Nota: La ripartizione in tesi — ove occorra — delle materie riguardanti gli esami di cui al presente allegato potrà effettuarsi, in sede di approvazione delle relative notificazioni di concorso, con decreto del Ministro per le comunicazioni.

ALLEGATO 7 - E' sostituito con il seguente:

PROGRAMMA DELL'ESAME PER L'AVANZAMENTO DEI MARESCIALLI A SOTTOCAPIMANIPOLO
(Art. 23 del presente regolamento).

PARTE I

CULTURA GENERALE, STORICA E POLITICA

Prova scritta. — Svolgimento di un tema in lingua italiana sopra un argomento storico, politico o di cultura generale.

Durata della prova: 8 ore. Coefficiente d'importanza: 2.

Prove scritta ed orale. — I candidati potranno domandare di essere sottoposti a prove (scritta ed orale) per dimostrare di conoscere bene alcuna delle lingue: inglese, francese, tedesca e spagnuola.

Durata della prova scritta (in unica seduta): 8 ore.

Durata della prova orale (in unica seduta): 15 minuti per ogni lingua facoltativa.

Al punto complessivo, espresso in ventesimi, di tutte le prove scritte ed orali, si aggiungerà mezza unità per ogni tre voti od ulteriore frazione di tre superiore a 1,5 che il candidato avrà riportato al di sopra di 14/20 nell'esame di ciascuna lingua facoltativa.

PARTE II

CULTURA GIURIDICO-PROFESSIONALE

Prova scritta. — Svolgimento di un tema che valga a dimostrare da parte del candidato, la conoscenza dei servizi d'istituto, della missione della Specialità e dei suoi rapporti con i vari organi giudiziari amministrativi, corporativi e militari.

Durata della prova: 8 ore. Coefficiente d'importanza: 3.

Prova orale.

1° Gruppo:

a) Diritto e procedura penale comune e marittima.

b) Lo Stato corporativo e fascista e la pubblica amministrazione.

c) Elementi di diritto internazionale marittimo.

Durata della prova: 30 minuti. Coefficiente d'importanza: 3.

2° Gruppo:

a) Il Codice per la marina mercantile ed il Regolamento marittimo, successive modificazioni e leggi complementari, con particolare riguardo alle norme la cui applicazione è affidata, dalle disposizioni in vigore, alla Milizia Portuaria.

b) Nozioni tecniche elementari sulle navi e sui porti marittimi. Nozioni sommarie sul servizio dei fari e sul segnalamento marittimo e sul Codice internazionale dei segnali.

Durata della prova: 30 minuti. Coefficiente d'importanza: 3.

3° Gruppo:

a) La polizia di sicurezza. La legge ed il regolamento di P. S. Brevi cenni sulla Polizia scientifica.

b) Brevi cenni sulla Polizia tributaria.

c) La Polizia di confine.

d) Il Regolamento per la Milizia portuaria.

e) La legge ed il regolamento di contabilità generale dello Stato per la parte che ha riferimento alle norme amministrative speciali in vigore per la Milizia portuaria.

Durata della prova: 30 minuti. Coefficiente d'importanza: 3.

PARTE III

CULTURA E PRATICA MILITARI

Prova orale od esperimento pratico.

1° Gruppo:

a) Nozioni sui principali reati militari e sulla procedura penale militare, in tempo di pace ed in tempo di guerra.

b) La disciplina militare.

Durata della prova: 10 minuti. Coefficiente d'importanza: 2.

2° Gruppo:

a) Il servizio territoriale.

b) Gli onori militari a terra e nelle imbarcazioni.

c) Il servizio in guerra.

d) Il maneggio delle armi portatili.

Durata della prova: 20 minuti. Coefficiente d'importanza: 2.

3° Gruppo:

Comando di un manipolo in ordine chiuso ed in ordine sparso.

Durata dell'esperimento: 30 minuti. Coefficiente d'importanza: 1.

ALLEGATO 8 - E' sostituito con il seguente:

PROGRAMMA DELL'ESAME PER L'AVANZAMENTO A SCELTA AL GRADO DI CENTURIONE
(Art. 48, lett. a) del presente regolamento).

PARTE I

CULTURA GENERALE, STORICA E POLITICA

Prova scritta. — Tema su di un argomento di cultura generale o storica o politica.

Durata della prova: 8 ore. Coefficiente d'importanza: 3.

Prove scritta ed orale. — I candidati potranno domandare di essere sottoposti a prove (scritta ed orale) per dimostrare di conoscere bene alcuna delle seguenti lingue: inglese, francese, tedesca e spagnuola.

Durata della prova scritta (in unica seduta): 8 ore.

Durata della prova orale (in unica seduta): 15 minuti per ogni lingua facoltativa.

Al punto complessivo, espresso in ventesimi di tutte le prove scritte ed orali, si aggiungerà mezza unità per ogni tre voti od ulteriore frazione di tre superiore a 1,5 che il candidato avrà riportato al di sopra di 14/20 nell'esame di ciascuna lingua facoltativa.

PARTE II.

CULTURA GIURIDICO-PROFESSIONALE.

Prova scritta. — Svolgimento di un tema che valga a dimostrare, da parte del candidato, la perfetta conoscenza dei servizi della Marina mercantile considerati d'istituto della Milizia portuaria a termini dell'art. 1 del Regolamento per la Specialità predetta.

Durata della prova: 8 ore. Coefficiente d'importanza: 3.

Prova scritta. — Svolgimento di un tema che valga a dimostrare, da parte del candidato, la perfetta conoscenza di altri servizi di istituto della Milizia portuaria o della missione della Specialità e dei suoi rapporti funzionali con i vari organi giudiziari, amministrativi, corporativi e militari del Regno.

Durata della prova: 8 ore. Coefficiente d'importanza: 3.

Prova orale.

1° Gruppo:

a) Diritto e procedura penali comuni e marittimi.

b) Nozioni generali sui reati militari e sulla procedura penale e militare.

c) Lo Stato corporativo fascista e la pubblica amministrazione.

d) Elementi di diritto internazionale marittimo.

Durata della prova: 30 minuti. Coefficiente d'importanza: 3.

2° Gruppo:

a) Il Codice per la marina mercantile ed il Regolamento marittimo, successive modificazioni e leggi complementari, con particolare riguardo alle norme la cui applicazione è affidata, dalle disposizioni in vigore, alla Milizia portuaria.

b) Nozioni tecniche elementari sulle navi e sui porti marittimi. Nozioni sommarie sul servizio dei fari e sul segnalamento marittimo e sul Codice internazionale dei segnali.

Durata della prova: 30 minuti. Coefficiente d'importanza: 3.

3° Gruppo:

a) La polizia di sicurezza. La legge ed il regolamento di P. S. Brevi cenni sulla Polizia scientifica.

b) Brevi cenni sulla Polizia tributaria.

c) La Polizia di confine.

d) La disciplina militare. Il Regolamento per la Milizia portuaria.

e) La legge ed il regolamento di contabilità generale dello Stato per la parte che ha riferimento alle norme amministrative speciali in vigore per la Milizia portuaria.

Durata della prova: 30 minuti. Coefficiente d'importanza: 3.

PARTE III.

Esperimento pratico di comando di una centuria in ordine chiuso ed in ordine sparso.

Durata dell'esperimento: 30 minuti. Coefficiente d'importanza: 1.

ALLEGATO 9. — E' sostituito con il seguente:

PROGRAMMA DI ESAME PER L'AVANZAMENTO A SCELTA AL GRADO DI SENIORE

(Art. 48, lett. *b*) del presente regolamento).

PARTE I.

CULTURA GENERALE, STORICA E POLITICA.

Prova scritta. — Tema su di un argomento di cultura generale o storica o politica.

Durata della prova: 8 ore. Coefficiente d'importanza: 3.

Prove scritta ed orale. — I candidati potranno domandare di essere sottoposti a prove (scritta ed orale) per dimostrare di conoscere bene alcuna delle seguenti lingue: inglese, francese, tedesca e spagnuola.

Durata della prova scritta (in unica seduta): 8 ore.

Durata della prova orale (in unica seduta): 15 minuti per ogni lingua facoltativa.

Al punto complessivo, espresso in ventesimi, di tutte le prove scritte ed orali, si aggiungerà mezza unità per ogni tre voti od ulteriore frazione di tre superiore a 1,5 che il candidato avrà riportato al di sopra di 14/20 nell'esame di ciascuna lingua facoltativa.

PARTE II.

CULTURA GIURIDICO-PROFESSIONALE.

1ª *Prova scritta.* — Svolgimento di un tema sul diritto marittimo e sulla legislazione marittima che valga a dimostrare la perfetta preparazione, da parte del candidato, ad assolvere gli speciali compiti affidati dalla legge alla Milizia portuaria nei riguardi della Marina mercantile.

Durata della prova: 8 ore. Coefficiente d'importanza: 3.

Discussione orale del tema precedente.

Durata della discussione: 30 minuti. Coefficiente d'importanza: 3.

2ª *Prova scritta.* — Svolgimento di un tema che valga a dimostrare, da parte del candidato, una vasta e profonda conoscenza teorico-pratica degli altri servizi d'istituto della Specialità, nonchè dei caratteri fondamentali di essa, dello spirito che la anima, dei suoi criteri direttivi, dei suoi moriti, dei suoi rapporti con i poteri o servizi pubblici, delle sue finalità e dei suoi probabili sviluppi.

Durata della prova: 8 ore. Coefficiente d'importanza: 3.

Discussione orale del tema precedente.

Durata della prova: 30 minuti. Coefficiente d'importanza: 3.

Prova orale.

1° Gruppo:

a) Diritto e procedura penali comuni e marittimi.

b) Nozioni generali sui reati militari e sulla procedura penale e militare.

c) Lo Stato corporativo fascista e la pubblica Amministrazione.

d) Elementi di diritto internazionale marittimo.

Durata della prova: 30 minuti. Coefficiente d'importanza: 3.

2° Gruppo:

a) Il Codice per la marina mercantile ed il Regolamento marittimo, successive modificazioni e leggi complementari, con particolare riguardo alle norme la cui applicazione è affidata, dalle disposizioni in vigore, alla Milizia portuaria.

b) Nozioni tecniche elementari sulle navi e sui porti marittimi. Nozioni sommarie sul servizio dei fari e sul segnalamento marittimo e sul Codice internazionale dei segnali.

Durata della prova: 30 minuti. Coefficiente d'importanza: 3.

3° Gruppo:

a) La polizia di sicurezza. La legge ed il regolamento di P. S. Brevi cenni sulla Polizia scientifica.

b) Brevi cenni sulla Polizia tributaria.

c) La Polizia di confine.

d) La disciplina militare. Il Regolamento per la Milizia portuaria.

e) La legge ed il regolamento di contabilità generale dello Stato per la parte che ha riferimento alle norme amministrative speciali in vigore per la Milizia Portuaria.

Durata della prova: 30 minuti. Coefficiente d'importanza: 3.

PARTE III.

Esperimento pratico di comando di una coorte in ordine chiuso ed in ordine sparso.

Durata dell'esperimento: 30 minuti. Coefficiente d'importanza: 1.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze DI REVEL — *Il Ministro per le comunicazioni* HOST VENTURI

REGIO DECRETO 1° luglio 1940-XVIII, n. 992.

Integrazioni all'ordinamento didattico universitario.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con il R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592;

Veduto il R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071;

Veduti i Regi decreti 28 novembre 1935-XIV, n. 2044, 7 maggio 1936-XIV, n. 882, 30 settembre 1938-XVI, n. 1652 e 5 ottobre 1939-XVII, n. 1745;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Agl'insegnamenti complementari dei corsi di laurea in medicina e chirurgia, in chimica, in scienze naturali, in scienze biologiche e in farmacia, previsti rispettivamente nelle tabelle XVIII, XIX, XXIV, XXV e XXVII del R. decreto 30 settembre 1938-XVI, n. 1652, è aggiunto quello di « Scienza dell'alimentazione » a decorrere dal 29 ottobre 1940-XIX.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 1° luglio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

BOTTAI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° agosto 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 424, foglio 2. — MANCINI

REGIO DECRETO 11 aprile 1940-XVIII, n. 993.

Autorizzazione ad accettare la donazione di suolo edificatorio fatta allo Stato dall'Amministrazione provinciale di Campobasso.

N. 993. R. decreto 11 aprile 1940, col quale, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, viene autorizzato, a termini della legge 5 giugno 1850, n. 1037, il Ministro per l'agricoltura e le foreste ad accettare la donazione fatta allo Stato dall'Amministrazione provinciale di Campobasso dell'area fabbricabile di mq. 1920, situata nell'abitato di Campobasso, per la costruzione della sede dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 giugno 1940-XVIII

REGIO DECRETO 25 aprile 1940-XVIII, n. 994.

Riconoscimento della personalità giuridica della Congregazione delle Piccole Suore della Divina Provvidenza, con sede in Alessandria.

N. 994. R. decreto 25 aprile 1940, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Congregazione delle Piccole Suore della Divina Provvidenza, con sede in Alessandria.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 luglio 1940-XVIII

REGIO DECRETO 16 maggio 1940-XVIII, n. 995.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del S. Nome della Beata Maria Vergine, nella chiesa omonima, in Roveleto, frazione del comune di Cadeo (Piacenza).

N. 995. R. decreto 16 maggio 1940, col quale sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Piacenza in data 7 dicembre 1938-XVII, relativo alla erezione della parrocchia del S. Nome della Beata Maria Vergine, nella chiesa omonima, in Roveleto, frazione del comune di Cadeo (Piacenza).

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 giugno 1940-XVIII

REGIO DECRETO 16 maggio 1940-XVIII, n. 996.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Beata Maria Vergine Assunta, con sede nell'Oratorio di San Bernardo, in Triulza, frazione del comune di Codogno (Milano).

N. 996. R. decreto 16 maggio 1940, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Lodi in data 25 marzo 1927-V, integrato col successivo decreto in data 23 giugno 1937-XV, relativo alla erezione della parrocchia della Beata Maria Vergine Assunta, con sede nell'Oratorio di San Bernardo, in Triulza, frazione del comune di Codogno (Milano).

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 giugno 1940-XVIII

REGIO DECRETO 16 maggio 1940-XVIII, n. 997.

Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero di San Domenico, con sede in Pisa.

N. 997. R. decreto 16 maggio 1940, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Monastero di San Domenico, con sede in Pisa.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 giugno 1940-XVIII

REGIO DECRETO 3 giugno 1940-XVIII, n. 998.

Approvazione dello statuto della Società italiana di storia delle scienze mediche e naturali, con sede in Firenze.

N. 998. R. decreto 3 giugno 1940, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, viene approvato lo statuto della Società italiana di storia delle scienze mediche e naturali, con sede in Firenze.

Visto, il *Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 giugno 1940-XVIII

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 16 luglio 1940-XVIII.

Mobilitazione civile dell'Agenzia Stefani.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sulla organizzazione della Nazione per la guerra;

Visto l'art. 13 della legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra;

Vista la proposta del Ministero della cultura popolare;

Decreta:

L'Agenzia Stefani è mobilitata civilmente ai sensi ed agli effetti della legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra.

Il presente decreto, che entra in vigore alla data odierna, sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 luglio 1940-XVIII

MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1940-XVIII
Registro n. 11 *Finanze, foglio n.* 209. — D'ELIA

(2894)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 16 luglio 1940-XVIII.

Mobilitazione civile dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero e dell'Istituto nazionale fascista per il commercio estero.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sulla organizzazione della Nazione per la guerra;

Visto l'art. 13 della legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra;

Vista la proposta del Ministero per gli scambi e per le valute;

Decreta:

A decorrere dal 10 luglio 1940-XVIII l'Istituto nazionale per i cambi con l'estero e l'Istituto nazionale fascista per il commercio estero sono mobilitati civilmente ai sensi e per gli effetti della legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 luglio 1940-XVIII

MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1940-XVIII
Registro n. 11 *Finanze, foglio n.* 207. — D'ELIA

(2896)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 13 luglio 1940-XVIII.

Mobilitazione civile dell'Istituto Nazionale L.U.C.E.; dell'Ente Italiano Audizioni Radiofoniche (E.I.A.R.); dell'Ente Nazionale Industrie Turistiche (E.N.I.T.); del Reale Automobile Circolo d'Italia (R.A.C.I.) e degli Enti provinciali per il turismo.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sulla organizzazione della Nazione per la guerra;

Visto l'art. 13 della legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra;

Vista la proposta del Ministero della cultura popolare;

Decreta:

Sono mobilitati civilmente, ai sensi ed agli effetti della legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra, i seguenti enti:

— Istituto Nazionale L.U.C.E.;
— Ente Italiano Audizioni Radiofoniche (E.I.A.R.);
— Ente Nazionale Industrie Turistiche (E.N.I.T.);
— Reale Automobile Circolo d'Italia (R.A.C.I.);
— Enti provinciali per il turismo (limitatamente agli uffici informazione ed alloggio presso i nodi ferroviari, e ai posti di ristoro per i militari):

Alessandria, Ancona, Aosta, Arezzo, Asti, Bari, Belluno, Benevento, Bologna, Bolzano, Brescia, Brindisi, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Catania, Catanzaro, Cosenza, Cremona, Cuneo, Enna, Ferrara, Firenze, Fiume, Foggia, Forlì, Genova, Gorizia, Imperia, L'Aquila, La Spezia, Littoria, Livorno, Mantova, Matera, Messina, Milano, Modena, Napoli, Novara, Nuoro, Padova, Palermo, Parma, Pavia, Perugia, Pescara, Piacenza, Pisa, Pola, Ravenna, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Roma, Rovigo, Salerno, Sassari, Savona, Siena, Siracusa, Taranto, Terni, Torino, Trapani, Treviso, Trieste, Udine, Venezia, Vercelli, Verona, Vicenza, Viterbo.

Il presente decreto che entra in vigore alla data odierna, sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 luglio 1940-XVIII

MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1940-XVIII
Registro n. 11 *Finanze, foglio n.* 208. — D'ELIA

(2895)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 18 luglio 1940-XVIII.

Cessazione dalla carica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni del fascista Orlando Giuseppe e riconoscimento della qualità medesima al fascista Carlo Pareschi.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il proprio decreto in data 11 marzo 1939-XVII col quale veniva riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, tra gli altri, al fascista Giuseppe Orlando quale consigliere effettivo della Corporazione delle professioni e delle arti;

Visto il proprio decreto in data odierna con il quale il fascista Giuseppe Orlando cessa dalla carica di consigliere effettivo della Corporazione delle professioni e delle arti e viene nominato, in sua vece, il fascista Carlo Pareschi;

Visti gli articoli 3, 1° comma, 5, 8 e 9 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, istitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;

Decreta:

Il fascista Giuseppe Orlando decade dalla carica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni.

E' riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni al fascista Carlo Pareschi consigliere effettivo della Corporazione delle professioni e delle arti e come tale componente il Consiglio nazionale delle Corporazioni.

Roma, addì 18 luglio 1940-XVIII

MUSSOLINI

(2893)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 18 luglio 1940-XVIII.

Sostituzione di un consigliere effettivo della Corporazione delle professioni e delle arti.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939-XVII riguardante la costituzione della Corporazione delle professioni e delle arti;

Visto il proprio decreto 1° marzo 1939-XVII, con il quale il fascista Pagliani Franz è stato nominato consigliere effettivo della predetta Corporazione in rappresentanza dei medici;

Vista la designazione della Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti per la nomina del fascista Cagetti Dino a consigliere effettivo della Corporazione delle professioni e delle arti, in sostituzione del fascista Pagliani Franz;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Cagetti Dino è nominato consigliere effettivo della Corporazione delle professioni e delle arti, quale rappresentante dei medici, in sostituzione del fascista Pagliani Franz che pertanto cessa dalla carica di consigliere effettivo della Corporazione predetta.

Roma, addì 18 luglio 1940-XVIII

MUSSOLINI

(2897)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 18 luglio 1940-XVIII.

Sostituzione di un consigliere effettivo della Corporazione delle professioni e delle arti.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939-XVII, riguardante la costituzione della Corporazione delle professioni e delle arti;

Visto il proprio decreto 1° marzo 1939-XVII con il quale il fascista Orlando Giuseppe è stato nominato consigliere effettivo della predetta Corporazione, in rappresentanza del Partito Nazionale Fascista;

Vista la designazione del Ministro Segretario del Partito Nazionale Fascista per la nomina del fascista Pareschi Carlo a consigliere effettivo della Corporazione delle professioni e delle arti in sostituzione del fascista Orlando Giuseppe;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Pareschi Carlo è nominato consigliere effettivo della Corporazione delle professioni e delle arti quale rappresentante del Partito Nazionale Fascista in sostituzione del fascista Orlando Giuseppe che pertanto cessa dalla carica di consigliere effettivo della Corporazione predetta.

Roma, addì 18 luglio 1940-XVIII

MUSSOLINI

(2898)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 18 luglio 1940-XVIII.

Riconoscimento della qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni al fascista Dino Cagetti e conferma della qualità medesima al fascista Franz Pagliani.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il proprio decreto in data 11 marzo 1939-XVII col quale veniva riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, tra gli altri al fascista Franz Pagliani quale componente la Corporazione delle professioni e delle arti;

Visto il proprio decreto in data 13 gennaio 1940-XVIII con il quale al fascista Franz Pagliani veniva confermata la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni anche per la carica di segretario della Federazione dei Fasci di combattimento di Modena;

Visto il proprio decreto in data odierna con il quale il fascista Franz Pagliani cessa dalla carica di componente la Corporazione delle professioni e delle arti e viene nominato, in sua vece, il fascista Dino Cagetti;

Visti gli articoli 3, 1° comma, 5, 8 e 9 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, istitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;

Decreta:

E' riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni al fascista Dino Cagetti, componente la Corporazione delle professioni e delle arti e come tale componente il Consiglio nazionale delle Corporazioni.

E' confermata la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni al fascista Franz Pagliani per la sola carica di segretario della Federazione dei Fasci di combattimento di Modena, decadendo per quella di componente la Corporazione delle professioni e delle arti.

Roma, addì 18 luglio 1940-XVIII

MUSSOLINI

(2892)

DECRETO MINISTERIALE 16 luglio 1940-XVIII.
Sottoposizione a sequestro della Società anonima Farmaceutica Internazionale di Firenze e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la Società anonima Farmaceutica Internazionale, con sede in Firenze, si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;
Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sequestro l'azienda predetta, e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;
Visti gli articoli 1, 3, 4 e 5 del R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;
Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Società anonima Farmaceutica Internazionale, con sede a Firenze, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il senatore dott. Giovanni Oriolo.
È autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 luglio 1940-XVIII

Il Ministro per le finanze DI REVEL — *Il Ministro per le corporazioni* RICCI

(2830)

DECRETO MINISTERIALE 16 luglio 1940-XVIII.
Sottoposizione a sequestro della Società anonima Italiana Neobit di Milano e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la Società anonima Italiana Neobit, con sede in Milano, si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940, n. 756;
Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sequestro l'azienda predetta, e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;
Visti gli articoli 1, 3, 4 e 5 del R. decreto-legge 28 giugno 1940, n. 756;
Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Società anonima Italiana Neobit, con sede in Milano, è sottoposta e sequestro ed è nominato sequestratario il senatore dott. Eolo Rebua.
È autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 luglio 1940-XVIII

Il Ministro per le finanze DI REVEL — *Il Ministro per le corporazioni* RICCI

(2829)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare la donazione di un terreno

Con decreto del Ministro per l'interno in data 9 luglio 1940-XVIII, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata ad accettare dall'Amministrazione provinciale di Campobasso la donazione di un terreno da adibire alla costruzione della Casa della Madre e del Bambino.

(2838)

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare la donazione di un terreno

Con decreto del Ministro per l'interno in data 9 luglio 1940-XVIII, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata ad accettare dal comune di Napoli la donazione di un terreno da edibire alla costruzione della Casa della Madre e del Bambino.

(2839)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 31 luglio 1940-XVIII - N. 168

	Cambio di Clearing	Cambio ufficiale
Stati Uniti America (Dollaro)	—	19,80
Inghilterra (Sterlina)	—	—
Francia (Franco)	—	—
Svizzera (Franco)	445,43	450,50
Argentina (Peso carta)	—	4,30
Belgio (Belgas)	—	—
Boemia-Moravia (Corona)	65,70	—
Bulgaria (Leva)	23,58	—
Canadà (Dollaro)	—	—
Danimarca (Corona)	3,83	—
Egitto (Lira egiziana)	—	—
Estonia (Corona)	4,697	—
Finlandia (Marka)	39,84	—
Germania (Reichmark)	7,6336	7,80
Grecia (Dracma)	14,31	—
Islanda (Corona)	—	—
Jugoslavia (Dinaro)	43,70	45,05
Lettonia (Lat)	3,6751	—
Lituania (Litas)	3,3003	—
Norvegia (Corona)	—	—
Olanda (Fiorino)	—	—
Polonia (Zloty)	—	—
Portogallo (Scudo)	—	0,7573
Romania (Leu). conto globale	13,9431	—
Romania (Leu). id. speciale	12,1212	—
Romania (Leu). id. A	10,5263	—
Slovacchia (Corona)	65,70	—
Spagna (Peseta)	181 —	—
Svezia (Corona)	4,7214	4,72
Turchia (Lira turca)	15,29	—
Ungheria (Pengo)	3,852	—

Rendita 3,50 % (1906)	73,85
Id. 3,50 % (1902)	71,70
Id. 3,00 % Lordo	51,475
Id. 5 % (1935)	92,625
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	72,225
Id. Id. 5 % (1936)	93,725
Obbligazioni Venezie 3,50 %	93,125
Buoni novennali 5 % - scadenza 1941	100,10
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	94,95
Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	94,80
Id. Id. 5 % - Id. 1944	97,925
Id. Id. 5 % - Id. 1949	98,85

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria del concorso al posto di segretario capo del comune di Sora

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso per titoli in data 16 febbraio 1940-XVIII per il conferimento del posto di segretario capo di 2ª classe vacante nel comune di Sora;

Visto il decreto Ministeriale in data 6 maggio 1940-XVIII col quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R decreto 3 marzo 1934, n. 383, nonchè il R. decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati dichiarati idonei al posto di segretario capo di 2ª classe del comune di Sora, nell'ordine appresso indicato:

1) Gentilucci Emidio, con punti 116 su 150;
2) Trevisani Germano, con punti 110 su 150;
3) Bordin Emilio, con punti 108 su 150, ex combattente, croce merito di guerra;
4) Fraiese Vittorio, con punti 108 su 150;
5) De Giovanni Adolfo, con punti 107 su 150, ex combattente, coniugato con 4 figli, nato nel 1897;
6) Coletta Adolfo, con punti 107 su 150, ex combattente, coniugato con 4 figli, nato nel 1900;
7) Rossetti Ermenegildo, con punti 107 su 150;
8) Cantiello Ugo, con punti 106 su 150, ex combattente, croce al merito di guerra;
9) Tossi Carlo, con punti 106 su 150, coniugato con 4 figli, ufficiale di complemento;
10) Gandolfo Pietro, con punti 106 su 150;
11) Basile Francesco, con punti 105 su 150, ex combattente;
12) Grazioli Emilio, con punti 105 su 150, ufficiale di complemento;
13) Mona Vito, con punti 105 su 150, coniugato con 5 figli;
14) Mignanelli Giorgetti Guido, con punti 105 su 150;
15) Zito Ludovico, con punti 104 su 150, ex combattente, croce al merito di guerra;
16) Petriccione Alberto, con punti 104 su 150, iscritto al P.N.F. dal 20 agosto 1922, coniugato con 3 figli;
17) Merolli Rocco Antonio, con punti 104 su 150, iscritto al P.N.F dall'11 ottobre 1922, coniugato con 2 figli;
18) Pennacchia Aurelio, con punti 104 su 150;
19) Bitelli Camillo, con punti 103 su 150, ex combattente, croce al merito di guerra, coniugato con 4 figli, nato nel 1894;
20) Viverit Domenico, con punti 103 su 150, iscritto al P.N.F. dal 1° gennaio 1920, brevetto Marcia su Roma, coniugato con 4 figli, nato nel 1900;
21) Palmieri Alfonso, con punti 103 su 150;
22) Cavallaro Giovanni, con punti 102 su 150, invalido di guerra, croce al merito di guerra;
23) Tombari Giuseppe, con punti 102 su 150, ex combattente, croce al merito di guerra, iscritto al P.N.F. dal 1° ottobre 1922, brevetto Marcia su Roma;
24) Marino Vincenzo, con punti 102 su 150, iscritto al P.N.F. dal 1° gennaio 1921;
25) Scalera Giuseppe, con punti 102 su 150;
26) Russo Giovanni, con punti 101 su 150, ex combattente, medaglia d'argento al valor militare, invalido di guerra;
27) Conte Luigi, con punti 101 su 150, invalido di guerra;
28) Ferrari Gino, con punti 101 su 150, iscritto al P.N.F. dal 19 agosto 1922, brevetto Marcia su Roma;
29) Colonna Giovanni, con punti 101 su 150;
30) Natrella Vincenzo, con punti 100 su 150, iscritto al P.N.F. dal 1° febbraio 1921, brevetto Marcia su Roma;
31) Messina Francesco, con punti 100 su 150, iscritto al P.N.F. dal 20 luglio 1921;
32) Napolino Francesco, con punti 100 su 150, ufficiale di complemento;
33) Pacentra Severino, con punti 100 su 150, coniug. con 1 figlio;
34) Montagna Antonino, con punti 100 su 150.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della provincia di Frosinone per gli ulteriori effetti di legge.

Roma, addì 16 luglio 1940-XVIII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

(2746)

MINISTERO DELLA MARINA

Variante al bando di concorso a otto posti di sottotenente in servizio permanente effettivo delle Armi navali

IL DUCE DEL FASCISMO CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER LA MARINA

Vista la legge 8 luglio 1926 e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 10 aprile 1940 che approva la notificazione di concorso per otto posti di sottotenente delle Armi navali in servizio permanente effettivo;

Visto il decreto Ministeriale 11 giugno che proroga a tutto il 16 luglio 1940 il termine per la presentazione delle domande al predetto concorso;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, in data 2 ottobre 1939;

Decreta:

E' aumentato da otto a venti il numero dei posti messi a concorso per la nomina a sottotenente delle Armi navali in servizio permanente effettivo; il termine per la presentazione delle domande è fissato al 31 ottobre 1940.

Restano invariate tutte le altre clausole contenute nella citata notificazione approvata con decreto Ministeriale 10 aprile 1940.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 14 luglio 1940-XVIII

p. *Il Ministro*: CAVAGNARI

(2858)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.